



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona del
la seguente

ha pronunciato

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 892/2016 del Ruolo Generale Affari Civili, avente
ad oggetto: APPELLO CONTRO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI LESIONE PERSONALE.

TRA

rappresentata e difesa dall'avv.

presso il cui studio, con sede in
è elettivamente domiciliata;

ATTORE

E

CONVENUTO CONTUMACE

FATTO

1. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il
per ottenere - in grado di appello - la riforma della sentenza n.
131/16, pronunciata dal Giudice di Pace di Vasto il 29.03.2016 e depositata in data





01.04.2016, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante, condannandola al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi € 1.380,00, oltre accessori.

2. Il [redacted] sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e, pertanto, è stato dichiarato contumace, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere insussistente il duplice elemento della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia stradale, rappresentata dalla buca ricolma d'acqua formatasi sulla pavimentazione della strada comunale, nella quale la [redacted] sarebbe inciampata riportando i danni di cui ha chiesto il risarcimento.

La stessa, infatti, evidenzia come il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato gli elementi di prova, tra cui - in particolare - le dichiarazioni testimoniali delle due persone presenti al momento del sinistro e sentite nel corso dell'istruttoria del giudizio di primo grado, dalle quali si desumerebbe, a suo dire, sia l'oggettiva non visibilità della buca, poiché ricolma d'acqua, sia la soggettiva imprevedibilità della stessa, dovuta, per un verso, all'inesistenza in loco della necessaria segnaletica e, per altro verso, alla regolarità del manto stradale circostante alla buca.

Tali doglianze appaiono assolutamente infondate.

1.2. La [redacted] ha evocato esclusivamente la sussistenza di una responsabilità





extracontrattuale del Comune di _____ ai sensi dell'art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva dell'ente, per non avere negligenemente assicurato una corretta manutenzione della strada pubblica ed eliminato una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto).

Orbene, premesso che l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo, si osserva che, in linea di principio, la pubblica amministrazione, in qualità di proprietaria della strada aperta al pubblico transito, è tenuta, in applicazione del principio generale del *neminem laedere* (fondato sulla disposizione primaria dell'art. 2043 c.c.), a mantenere la strada pubblica in condizioni che non costituiscano una situazione di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità. Con riguardo alla specifica materia della manutenzione stradale, la pluriennale attività giurisprudenziale ha elaborato la figura della cd. insidia o trabocchetto stradale, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorchè la strada nasconde una insidia non evitabile con l'ordinaria diligenza. Tale nozione, costituente un indice tassativo ed ineludibile per fondare la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. per danni riportati dall'utente in conseguenza di omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, presuppone che colui che lamenti di aver sofferto un danno offra la prova dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo (cfr., *ex plurimis*, Cass., 26/05/2004, n. 10132; Cass., 22.4.1999, n. 3991; Cass., 28.7.1997, n. 7062; Cass., 20.8.1997, n. 7742; Cass.,





16.6.1998, n. 5989).

Nella fattispecie in esame, l'attrice ha impugnato le statuizioni della sentenza di primo grado che hanno negato l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, senza però fornire validi elementi di confutazione delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di pace.

Premesso che l'appellante non ha riprodotto in giudizio il proprio fascicolo di parte e che, per tale motivo, non è data a questo giudicante la possibilità di visionare la documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi, il quale va valutato sulla base della descrizione (peraltro, non contestata) che ne ha offerto in sentenza il giudice di prime cure, deve ritenersi - conformemente a quanto stabilito nel giudizio di primo grado - che la [] non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. convenuta.

Dalla ricostruzione dello stato dei luoghi operata dal giudice di pace non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati. Dall'istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio è emerso con chiarezza che la buca ricolma d'acqua nella quale la [] sarebbe inciampata poteva essere agevolmente notata anche a distanza, considerato che la stessa si trovava in posizione centrale rispetto alla strada comunale ed in un punto in cui il manto stradale non era né ammalorato, né caratterizzato dalla presenza di altre buche, così da far risaltare in modo ancora più evidente l'unico avvallamento esistente in quel tratto di strada. A ciò aggiungasi che il sinistro si è verificato intorno alle ore 13.30 del mese di aprile, vale a dire in un orario di un periodo dell'anno in cui - come ha correttamente evidenziato il giudice di pace - è notorio che vi sia una situazione di ottima illuminazione naturale che, pertanto, non poteva creare alcun ragionevole ostacolo alla visibilità di un pedone





normalmente accorto. Né, d'altra parte, l'appellante ha confutato tali considerazioni con deduzioni o elementi di prova in grado di smentire che il giorno del sinistro vi fossero normali condizioni di illuminazione naturale.

Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità della buca, che - date le caratteristiche dello stato dei luoghi - il pericolo da essa rappresentato era agevolmente visibile da sufficiente distanza e, comunque, tale da consentire senza difficoltà all'attento e prudente utente della strada di evitare di percorrere la strada in corrispondenza della buca stessa, così da rendere del tutto irrilevante l'assenza di apposita segnaletica stradale di pericolo.

Sul distinto piano soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, merita di essere pienamente condivisa la considerazione fatta dal giudice di pace, che ha escluso l'imprevedibilità del pericolo costituito dalla presenza di una pozza d'acqua sulla strada, in base ad una massima di esperienza secondo la quale *“la presenza di una pozzanghera lascia presumere l'esistenza di una sconnessione sottostante, nella quale l'acqua confluisce”*.

Tale circostanza, ad avviso di questo giudicante, costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'appellante, la quale, proprio perché stava percorrendo un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di un'unica pozzanghera posta in posizione centrale e sicuramente ben visibile, era perfettamente consapevole del pericolo rappresentato dalla presenza di una pozza d'acqua e poteva sicuramente prevedere l'esistenza di disconnessioni sul piano calpestabile della strada in corrispondenza di quella pozzanghera. Quanto detto ne esclude categoricamente la non prevedibilità in concreto da parte della _____, la quale, *“se avesse prestato la dovuta attenzione ed usato la normale diligenza, avrebbe dovuto evitare di mettere il*





piede proprio nella pozzanghera” comprovante un avvallamento della strada.

Le osservazioni finora esposte in merito alla non configurabilità della cd. insidia stradale, nei termini dati dalla elaborazione pretoria, trovano conferma nelle considerazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica”* (Cass. civ., Sez. III, 22.06.2016, n. 12895).

Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, deve concludersi che l’ostacolo denunciato dalla rappresentava un pericolo non occulto, né insidioso, ma visibile e prevedibile, per cui non può attribuirsi al Comune di alcuna responsabilità ex art 2043 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell’attrice in data 28.04.2012.

Da quanto fin qui detto deriva che la pretesa risarcitoria è stata correttamente respinta dal giudice di prime cure.

1.3. Con il secondo motivo di gravame, la evidenza che - in via subordinata - la responsabilità del Comune di dovrebbe essere affermata ai sensi dell’art. 2051 c.c., sul presupposto della dichiarata sussistenza di un potere di custodia della strada da parte dell’ente.

La doglianza è inammissibile perché introduce una domanda nuova, proposta per la prima volta soltanto nel presente grado di giudizio.

Occorre, infatti, ricordare che l’odierna appellante ha evocato in primo grado la responsabilità extracontrattuale del Comune di soltanto ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo la domanda risarcitoria fondata sulla asserita configurabilità di una





situazione di pericolo occulto, ritenuta causa del sinistro e non anche, neppure in via subordinata, sulla deduzione di un potere di custodia della strada da parte dell'ente, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Non vi è dubbio che si tratta di due domande fondate su differenti *causae petendi*, giacchè - come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (cfr., Cass., Sez. Un., n. 10893/01; Cass., n. 7938/01; Cass., n. 12329/04) - *“l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”*.

Ne deriva che la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non essendo stata proposta nel giudizio di primo grado, è inammissibile nel giudizio di appello.

2. Sulla scorta di tutte le considerazioni innanzi esposte, data la infondatezza dei motivi di gravame, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.

3. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza: poiché, però, la parte vittoriosa è rimasta contumace, non vi sono spese di lite da ripetere in suo favore da parte dell'appellante soccombente.

4. Stante il rigetto integrale della impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L.





24.12.2012, n. 228 e applicabile alle impugnazioni instaurate successivamente al 31.01.2013, data della sua entrata in vigore), che impone alla parte soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 131/16, pronunciata dal Giudice di Pace di Vasto il 29.03.2016 e depositata in data 01.04.2016, proposto da _____ nei confronti del _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

RIGETTA l'appello di cui in epigrafe;

CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;

NULLA dispone sulle spese di lite del presente grado di giudizio;

DICHIARA _____ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/02 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012, n. 228);

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, 09/02/2021.

IL GIUDICE

